

DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2021
519/2021/R/EEL

DETERMINAZIONI SULL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE FIUMESANTO, PER L'ANNO 2020

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1182^a riunione del 23 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 528/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 528/2020/R/eel);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: EP PRODUZIONE), del 21 novembre 2016, prot. Autorità 34311, del 22 novembre 2016 (di seguito: prima comunicazione EP);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 2 dicembre 2016, prott. Autorità 38386, 38388 e 38390, del 27 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15716, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 15 ottobre 2021, prot. Autorità 38210, di pari data (di seguito: terza comunicazione EP).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l’altro, ad oggetto l’impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l’avvio del processo per l’individuazione dell’eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto del procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la prima e seconda comunicazione EP, EP PRODUZIONE:
 - ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all’impianto Fiumesanto, per gli anni 2017-2021 o per il periodo inferiore in relazione al quale l’istanza medesima sia eventualmente accolta;
 - si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo non

superiore a quello indicato nella prima comunicazione EP e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;

- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione dei costi l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE per un periodo pluriennale che include l'anno 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- con la deliberazione 528/2020/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2020 per l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la terza comunicazione EP, l'omonimo utente ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2020, relativo all'impianto Fiumesanto;
- rispetto all'impianto Fiumesanto, EP PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'acconto *ex* comma 65.30 già riconosciuto; peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato, essendo relativo esclusivamente al primo semestre dell'anno 2020 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende l'importo massimo – di cui all'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi – al quale EP PRODUZIONE si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per l'impianto Fiumesanto nell'anno 2020;
- dall'istanza di reintegrazione per l'anno 2020 avanzata da EP PRODUZIONE non risulta alcuna decurtazione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità e il fatto che l'indisponibilità dell'impianto Fiumesanto nell'anno 2020 sia risultata inferiore rispetto alla media del triennio precedente emerge dalla comunicazione Terna.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta EP PRODUZIONE, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Fiumesanto, ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione per l'anno 2020, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2020 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2020, iscrivendo tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 528/2020/R/eel

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a EP PRODUZIONE S.p.A, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Fiumesanto, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2020, il cui importo è riportato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2021;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad EP PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini